

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 49

“Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati

1. La Regione Puglia, nell'ambito dei bandi emanati per il sostegno all'occupazione finalizzati a promuovere l'inserimento o il reinserimento di soggetti svantaggiati così come riconosciuti dalla vigente decretazione ministeriale, individua opportuni parametri di valutazione dei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), tra i quali figurano i soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non escludenti la capacità lavorativa, la cui percentuale di disabilità benché riconosciuta da certificazione medica, risulti inferiore a quella normativamente prevista per il godimento dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 2

Clausola di invarianza

1. La presente legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 03 OTT. 2018

MICHELE EMILIANO